

Proposta di legge.

Titolo I

Zona Franca Urbana

Art. 1

Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con i limiti di cui all'art. 1, comma 1 del medesimo decreto, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 4 della presente legge le imprese con sede legale, e almeno una sede operativa se diversa da quella legale o la stabile organizzazione in ipotesi di impresa UE, all'interno della zona franca di cui all'art. 1 con le seguenti caratteristiche:

- a) rispettare la definizione di micro, piccole e medie imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005;
- b) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;
- c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, per tali intendendosi, agli effetti del presente articolo, anche gli accordi di cui agli articoli 182-bis e 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché le procedure di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

d) costituzione e possesso dei requisiti sub a), b), c) alla data del 31 dicembre 2016 se già localizzate, o entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge se costituite o localizzate successivamente al 31 dicembre 2016

Il rispetto delle caratteristiche di cui al comma precedente è attestato dal rappresentante legale o dal procuratore dell'impresa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 3

Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui **al presente Titolo** sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18

dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Per accedere alle agevolazioni **di cui al presente Titolo**, i soggetti individuati ai sensi dell'art. 2 devono rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma **precedente**.

Art. 4

I soggetti di cui **all'art. 2** possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività di impresa svolta nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dall'attività di impresa svolta nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
- c) esenzione dalle imposte municipali proprie relative agli immobili siti nella zona franca utilizzati dai soggetti di cui all'art. 2 per l'esercizio dell'attività di impresa ivi svolta.

Le esenzioni di cui al comma precedente sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi nel rispetto dei limiti di cui ai Regolamenti dell'Unione Europea n. 1407 e 1408 del 2013.

Art. 5

All'onere derivante dall'attuazione del presente Titolo si provvede, nel limite di euro -----, con i fondi di cui all'art. 52 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 e successive modificazioni e integrazioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti ivi previsti.

L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente Titolo.

Art. 7

Il Governo è delegato a concordare con la Commissione Europea un'esenzione temporanea dall'imposta sul valore aggiunto con rimborso delle imposte versate nello stadio precedente per le operazioni indicate nell'allegato alla decisione del Consiglio del 3 novembre 1981 che ha autorizzato la Repubblica italiana a derogare provvisoriamente al regime d'imposta sul valore aggiunto nel quadro degli aiuti a favore delle vittime dei terremoti nell'Italia Meridionale.

Titolo II

Zona Economica Speciale

Art. 8

Il presente Titolo II stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di una Zona Economica Speciale (ZES) nei territori dell'Italia centrale colpiti dalla crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 con i limiti di cui all'art. 1, comma 1 del medesimo decreto.

Art. 9

Beneficiano del particolare regime fiscale, finanziario, creditizio, amministrativo le imprese insediate nel territorio della ZES e che vi si insedieranno entro **il 31 dicembre 2018** che svolgono all'interno del territorio della ZES attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere compresi quelli offerti da professionisti.

Il presente regime non si applica alle attività meramente finanziarie e speculative, in cui sia evidente che l'apertura di una sede o una filiale nel territorio della ZES ha lo scopo prevalente di allocare nella zona agevolata asset immateriali già esistenti per beneficiare del regime senza produrre un ritorno economico diretto alla rigenerazione del territorio.

Art. 10

Le imprese che svolgono la loro attività all'interno della ZES e quelle che la inizieranno tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2018 potranno usufruire, su domanda, delle seguenti agevolazioni:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) sino al periodo di imposta 2023;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sino al periodo di imposta 2023;
- c) esenzione sino al periodo di imposta 2023 dalle imposte municipali proprie per gli immobili situati all'interno della ZES utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività; l'esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione.
- d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari di terreni e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche nella ZES;
- e) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese sino all'anno di imposta 2023 nella misura del 50% limitatamente ai contratti a tempo indeterminato.

Art. 11

Sono esenti dall'IVA per il periodo di vigenza della presente legge i contratti di acquisto di beni da parte di soggetti che operano nella ZES nonché i contratti, aventi ad oggetto beni e/o servizi, conclusi da soggetti aventi sede nella ZES all'interno della medesima zona.

Art. 12

Le imprese possono godere dei benefici di cui agli articoli precedenti alle seguenti condizioni:

- a) mantenere l'attività all'interno della ZES sino al 31 dicembre 2033, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione;
- b) almeno il 60% del personale deve essere residente nella ZES; a tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione.

Art. 13

Il Governo è delegato a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea per la istituzione della ZES.